



Allegato alla C.C. n° 35
adottato in data 16-09-2004

COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Piazza Matteotti 1, 09034 Villasor - Tel. 070.9648023 - Fax 070.9647331

Ufficio Tecnico Comunale

Area Tecnica 2

**VIABILITA' EXTRAURBANA
COMUNALE E VICINALE**

REGOLAMENTO COMUNALE



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Piazza Matteotti 1, 09034 Villasor - Tel. 070.9648023 - Fax 070.9647331 - e-mail:
comunevs@tin.it

VIABILITA' EXTRAURBANA COMUNALE E VICINALE

REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 1

Il presente Regolamento sancisce le disposizioni a protezione della viabilità vicinale e comunale extraurbana.

Art. 2

Distanze delle colture dal confine con la sede stradale

1) Chiunque intende mettere a dimora all'interno del proprio fondo essenze arboree deve rispettare le seguenti distanze dal confine con la sede stradale:

a) essenze d'alto fusto

Le essenze arboree d'alto fusto quali "eucaliptus, pino, pioppo, frassino, cipresso, olmo, platano", debbono essere poste a dimora alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 6,00.

b) essenze di non alto fusto

Le essenze arboree di non alto fusto quali "ulivo, mandorlo, noce, carrubo e fruttiferi in genere", debbono essere poste a dimora alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 3,50.

L'ulivo frangivento può essere posto a dimora alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 3,00.

c) Le distanze dal ciglio stradale, relative alle voci "a" e "b" del presente articolo debbono essere rispettate in ugual modo nei fondi privi di recinzione e dotati di recinzione sul lato adiacente la sede stradale.

2) Chiunque intende mettere a dimora all'interno del proprio fondo essenze arbustive deve rispettare le seguenti distanze dal confine con la sede stradale:

a) essenze arbustive frangivento

Le essenze arbustive frangivento quali "Leyland, Miopilus, ecct.", debbono essere poste a dimora alla distanza dal confine con la sede stradale medesima non inferiore ai ml. 3,00.

b) vite

La vite con sesto d'impianto a filari ortogonali rispetto alla sede stradale, deve essere disposta alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 3,00.

La vite con sesto d'impianto a filari paralleli rispetto alla sede stradale, deve essere disposta alla distanza dal confine con la sede stradale medesima non inferiore ai ml. 2,50.

- 3)** Le essenze ortive e le colture erbacee irrigue devono essere disposte alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 2,00.
- 4)** Le lavorazioni agricole dei suoli, tecnicamente così suddivise:
- lavori di preparazione principale, ovvero scasso, dissodamento, rinnovo, maggese;
 - lavori di preparazione secondaria, ovvero estirpatura, erpicatura, rullatura;
 - lavori di coltivazione, ovvero erpicatura, rullatura, scarificazione, sarchiatura, rincalzatura, fresatura,
- devono essere effettuate sino alla distanza minima di ml. 1,00 dal confine reale con la sede stradale.
- 5)** Le colture cerealicole e leguminose debbono essere disposte alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 1,50.
- 6)** Nella fascia del suolo laterale al corpo stradale, avente larghezza minima di ml. 1,00, non interessata da lavori agricoli e da colture, la ditta proprietaria deve effettuare i lavori di sfalcio e triturazione delle essenze erbacee naturali. In tale fascia è assolutamente vietato l'esercizio delle lavorazioni agricole sovraesposte.
E' vietato, durante l'esecuzione dei lavori di cui al comma 4), fuoriuscire nella sede stradale con i mezzi meccanici.
- 7)** Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- rimozione delle essenze vegetali disposte in violazione delle distanze
 - sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 250,00 a Euro 1.000,00.**

Art. 3

Distanze delle recinzioni dal confine con la sede stradale

Nelle strade comunali extraurbane e nelle strade vicinali, ubicate all'esterno del centro abitato così come delineato dal vigente strumento urbanistico, chiunque intende procedere alla realizzazione dei lavori di recinzione del proprio fondo nel lato adiacente la sede stradale, deve osservare le sottoelencate prescrizioni:

1) Siepi vive

Le siepi vive di qualunque essenza, purché mantenute ad altezza non superiore a ml. 1,00 debbono essere impiantate alla distanza minima di ml. 1,00 dal confine con la sede stradale.

Le siepi vive di qualunque essenza, compreso il "fico d'India", con altezza superiore ai ml. 1,00 debbono essere impiantate alla distanza minima di ml. 3,00 dal confine con la sede stradale.

Qualora la siepe viva, disposta alla distanza di ml. 1,00 dal confine stradale, per incuria del proprietario del fondo evidenzi altezza superiore ai ml. 1,00, il Comune diffida il proprietario del fondo ad effettuare entro e non oltre mesi uno alla esecuzione dei lavori di potatura necessari a ricondurre la siepe all'altezza di ml. 1,00.

Qualora il proprietario del fondo non ottemperi nei termini sopraindicati, il Comune procederà ad ordinare al proprietario del fondo medesimo, l'esecuzione dei lavori entro giorni 15 dalla data di notifica dell'ordinanza.

2) Recinzioni in siepi morte, in legno, cannicciato, rete metallica e materiale similare.

Le siepi morte, in legno, cannicciato, rete metallica e materiali similari, purché realizzate ad altezza non superiore ai ml. 1,00, anche quando sono a carattere temporaneo e precario, debbono essere impiantate alla distanza minima di ml. 1,00 dal confine con la sede stradale.

Le siepi morte, in legno, cannicciato, rete metallica e materiali similari, aventi altezza superiore ai ml. 1,00 rispetto al piano di campagna del suolo, debbono essere impiantate alla distanza di ml. 3,00 dal confine con la sede stradale.

Sono vietate le recinzioni in muratura.

3) Nella quota parte del fondo compresa tra il confine con la sede stradale e la recinzione, la ditta proprietaria non può effettuare alcuna lavorazione agricola del suolo, e nel contempo deve procedere alla esecuzione dello sfalcio e triturazione delle essenze erbacce naturali.

4) Le violazioni al presente disposto comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a)** esecuzione dei lavori in difformità al regolamento e alla autorizzazione edilizia:
- demolizione delle opere realizzate in difformità al regolamento ed alla autorizzazione edilizia ai sensi della L. n° 47/1985 e della L.R. n° 23/1985
 - sanzione amministrativa ai sensi della L. n° 47/1985 e della L.R. n° 23/1985
- b)** esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione edilizia e in difformità al Regolamento:
- demolizione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione edilizia e in difformità al Regolamento, ai sensi della L. n° 47/1985 e della L.R. n° 23/1985
 - sanzione amministrativa di cui all'art. 14, comma 3 della L.R. n. 23 del 15.10.1985
- c)** esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione edilizia, conformi al Regolamento:
- sanzione amministrativa di cui all'art. 14, comma 2 della L.R. n. 23 del 15.10.1985.

Art. 4

Distanze di pozzi o impianti irrigazione sotterranei e mobili dal confine stradale e canali di dreno privati e consortili.

1) Pozzi

I pozzi debbono essere ubicati alla distanza dal confine con la sede stradale non inferiore ai ml. 10,00.

2) Impianti irrigazione sotterranei e mobili

Gli impianti di irrigazione sotterranei e mobili debbono essere ubicati alla distanza minima dal confine stradale non inferiore ai ml. 5,00.

Per impianti mobili sono da intendersi, gli impianti costituiti da tubazioni metalliche o in materiale plastico poggiate sul suolo e dotate di irrigatori.

3) La violazione al disposto di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- demolizione e/o rimozione dell'opera realizzata in difformità o in assenza di Autorizzazione Edilizia ai sensi della L. n° 47/1985 e della L.R. n° 23/1985

4) La violazione al disposto di cui al comma 2 del presente articolo comporta:

- sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00 che in caso di recidiva sarà raddoppiata
- rimozione dell'impianto installato a distanza non regolamentare dal confine stradale
- sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei danni eventualmente arrecati all'opera stradale

Art. 5

Attraversamenti ed uso della sede stradale

- 1) Non possono essere effettuati senza preventiva concessione e/o autorizzazione rilasciata dal Comune di Villasor, attraversamenti od uso della sede stradale comunale e vicinale extraurbana e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.
- 2) La concessione e/o l'autorizzazione viene rilasciata solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico effettuato dal Comune di Villasor.
- 3) Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e/o autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 687,75 a Euro 1.376,55**.
- 4) Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione e/o autorizzazione o nelle norme del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 343,35 a Euro 1.376,55**.
- 5) La violazione prevista dal comma 3) importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed alle sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del vigente Codice della Strada.
- 6) La violazione prevista dal comma 4) importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed alle sue spese, della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI del vigente Codice della Strada.

Art. 6

La domanda, diretta a conseguire la concessione e/o autorizzazione di cui al comma 1) dell'art. 7 del presente regolamento, deve essere presentata al Comune di Villasor – Ufficio Tecnico, con allegata la seguente documentazione tecnica:

- Elaborato grafico progettuale, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
 - a) planimetria catastale
 - b) planimetria generale della sede stradale in scala 1:500
 - c) planimetria della sede stradale nella zona interessata ai lavori, nel caso di attraversamento, in scala 1:100
 - d) sezione della stradale nella zona interessata ai lavori, nel caso di attraversamento, in scala 1:100.

- e) Versamento tassa per l'occupazione suolo pubblico ai sensi del D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993.

Art. 7

Danneggiamento della sede stradale

- 1) Nelle strade comunali e vicinali extraurbane è vietato:
- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
 - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - e) far circolare bestiame in violazione delle norme sulla conduzione degli animali, così come previsto dal Codice della Strada;
 - f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
 - j) innaffiare e/o allagare la sede stradale;
- 2) Chiunque viola i divieti di cui alle voci **a), b), g)**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 33,60 a Euro 137,55**.
- 3) Chiunque viola i divieti di cui alle voci **c), d), e), f), h), i)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 19,95 a Euro 81,90**.
- 4) Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 lett. **j)** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 25,00 a Euro 200,00**.
- 5) Dalle violazioni di cui ai commi **2) 3) e 4)** consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 8

Disposizioni Finali

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie del presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 689/1981 e alle norme del Capo I° Sez. II° del Titolo VI° del vigente Codice della Strada.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi giorni _____ dalla data di pubblicazione della Delibera di Approvazione del Consiglio Comunale.